



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 17</b> <b>Data 13/06/2017</b>	<b>Oggetto: Acquisto quote Cogesa spa.</b>
--	--

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela	X	
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio	X	
		X
<b>Assegnati</b> n. 11	<b>Presenti n.</b> <b>10</b>	
<b>In carica</b> n. 11	<b>Assenti n. 1</b>	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.  
Partecipa il Segretario Dott. De Sena Plunkett Leonardo.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

. **PREMESSO CHE**, con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 11 e 16 del D. Lgs. n. 175/2016:

- il recente D. Lgs. 175/2016, emanato in attuazione della Legge 7/8/2015 n. 124 recante delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ha disciplinato in maniera unitaria le società a partecipazione pubblica.
- il D. Lgs. 175/2016, ha consolidato ed ulteriormente dettagliato gli adempimenti per la partecipazione a società da parte di amministrazioni pubbliche prevedendo che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere *analiticamente motivato* con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando altresì le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- La società Cogesa S.p.A., con sede in Sulmona, Via Vicenne s.n.c., è costituita con capitale totalmente pubblico, come si evince nello statuto sociale approvato dall'assemblea sociale il 07/12/2016 ed integrato, ai sensi della normativa recentemente entrata in vigore e soprarichiamata, dall'Assemblea dei soci in data 29/12/2016.
- La società Cogesa S.p.A. ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi, alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali.
- la Cogesa S.p.A. risulta in linea con la normativa e giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti "*in house*" in quanto opera: a) l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato); b) il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma congiunta attraverso la conclusione da parte dei soci di apposito patto parasociale ai sensi dell'art. 30 TUEL; c) il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In tal senso si evidenzia in particolare che:

- a) Cogesa S.p.A. ha un organo amministrativo costituito da un Amministratore Unico il quale unitamente agli organi di controllo della società hanno obbligo di possedere e possiedono

ogni requisito di onorabilità, professionalità e autonomia come esplicitamente previsti dal decreto 39/2013 e DL 95/2012

- b) Cogesa S.p.A. procede al reclutamento di personale avendo stabilito con proprio regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, criteri e modalità per il reclutamento nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
- c) L'acquisto di lavori, beni e servizi sono effettuati secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016:
- d) Che i soci del Cogesa S.p.A., nel confermare la natura di Cogesa S.p.A. quale organismo dedicato allo svolgimento di servizi pubblici locali e servizi di interesse generale hanno inteso realizzare un controllo congiunto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, costituendo specifici organismi di indirizzo e controllo mediante sottoscrizione di convenzione avente natura di convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. senza tuttavia alcun aggravio di costi derivante dal funzionamento degli stessi.
- e) Cogesa S.p.A. risulta essere impianto di piano nella pianificazione regionale per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani. Ha una impiantistica ed attrezzature di avanguardia composte da un impianto di Trattamento meccanico e biologico (TMB) del rifiuto indifferenziato per una potenzialità di 47.736 tonnellate/anno, una piattaforma di tipo "A" (PTA) per il recupero e la valorizzazione dei rifiuti differenziati con potenzialità di circa 20.000 tonnellate/anno; una Discarica di servizio per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi per una volumetria complessiva di 330.000 mc; dispone di stazioni ecologiche, centri di raccolta intercomunali e centri di trasbordo. Per quanto riguarda la frazione organica, non essendo dotata di impianti di proprietà, ha comunque in essere contratti con gli impianti di compostaggio previsti dalla pianificazione regionale.  
I predetti impianti, presidiati e dislocati nelle aree territoriali omogenee individuate e servite dalla società favoriscono un sistema di trasporti idoneo sia per la raccolta dei rifiuti urbani che per la movimentazione degli stessi in modo da ottimizzare i servizi resi ai cittadini e ridurre ulteriormente i costi e le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, come previsto anche dai principi di derivazione comunitaria. Nel contempo favoriscono la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani provenienti da circa cinquanta Comuni già soci.  
La società, con l'ingresso di nuovi soci ottimizza le risorse umani e strumentali a propria disposizione nell'ottica continua della riduzione dei costi e dell'efficientamento del servizio.
- f) Cogesa S.p.A. ha quindi acquisito e maturato ad oggi esperienza, professionalità e organizzazione tale da assicurare servizi efficienti ed efficaci a costi competitivi e comunque più bassi a livello regionale, per l'intero ciclo integrato dei rifiuti come emerge in dettaglio dalla allegata relazione ex art.34 D. Lgs. 179/2012 (all.A1).
- g) Cogesa S.p.A. in quanto società totalmente pubblica fruisce di finanziamenti e contributi pubblici per investimenti.

## **CONSIDERATO**

- Che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ed acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per il perseguimento di proprie finalità istituzionali ed in particolare per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ovvero possono affidare servizi a società *in house* che abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui al comma 4 art. 4 del D. Lgs 175/2016, le quali operano, salvo quanto previsto nell'art. 16, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e che, ai sensi dell'art. 5 evidenziano le ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria.
- Che i servizi del ciclo integrato dei rifiuti risultano essere tra i servizi essenziali e non possono essere interrotti per evidenti ragioni igienico-sanitarie e di qualità di vita delle comunità locali. L'affidamento da parte di questo ente alla società Cogesa S.p.A., oltre a consolidare una realtà pubblica che garantisce solidità economica ed occupazionale, assicura un servizio pubblico di gestione dei rifiuti completo e continuo nonché, aspetto di assoluto rilievo, il controllo diretto da parte dell'Amministrazione dell'intero percorso dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto al trattamento e avvio a recupero o smaltimento. Sul piano della convenienza economica assicura all'ente ed ai cittadini vantaggi, con la ricerca di continue economie dovute alla organizzazione e specializzazione della società cui conseguono costi decisamente competitivi
- Che ad oggi il costo complessivo del ciclo integrato dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento per lo smaltimento e per il recupero, smaltimento) per i Comuni già soci, che hanno raggiunto e superato l'obiettivo imposto dalla normativa in vigore, risulta essere tra i più bassi nella Regione Abruzzo.
- Che l'affidamento *in house* alla società Cogesa produrrebbe ulteriori benefici soprattutto perché consentirebbe di ridurre la frammentazione attuale della gestione dei rifiuti solidi urbani affidata a più operatori, garantendo il controllo dell'intera filiera, e nel contempo contribuirebbe alla organizzazione del servizio per aree omogenee che comprendono più comuni e territori attigui con similari caratteristiche e difficoltà per quanto alla fattispecie e quindi a razionalizzare e rendere meno costoso il sistema di raccolta e trasporti fruendo, tra l'altro di stazioni ecologiche/centri di raccolta al servizio degli stessi enti componenti l'area omogenea di riferimento.
- Che la Direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici, abroga la Direttiva 2004/18/CE, e all'art. 12 disciplina gli "Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico".
- Che sulla base di quanto disposto dal Regolamento UE n. 360/2012 della Commissione relativo all'applicazione degli artt.107, 108 del trattato sul funzionamento dell'UE in merito gli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale non sussistono rilievi o violazioni da parte di Cogesa S.p.A. avverso tale disciplina;
- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", all'art. 5 ha previsto che :

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata e' effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto”.

- Che il comma 1 dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ai sensi del quale : “1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3”.
- Che ANAC ha approvato, con delibera n. 235 del 17/02/2017, le linee guida n. 7, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016” e che tuttavia, pur essendo entrate in vigore il 29 marzo u.s., le stesse troveranno applicazione solo a far data dal 27 giugno p.v. e pertanto, fino al periodo indicato in precedenza (90 giorni dopo

l'entrata in vigore delle linee guida) è possibile continuare ad effettuare affidamenti in house nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

- Che il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"
- Che, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.
- Che l'intervento finanziario previsto e connesso risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. (come meglio dettagliato nell'allegata relazione ex art.34 D.L. 179/2012 All. 5)

## VISTI

Gli allegati elaborati:

- A. Statuto della società Cogesa S.p.A.
- B. Schema dell'atto di acquisto di quota azionaria di Cogesa S.p.A.
- C. Convenzione ex art.30 D. Lgs 18/8/2000 n. 267 fra enti locali per l'esercizio congiunto del controllo analogo congiunto sulla società sottoscritta dai Soci del Cogesa in data 29/10/2014 e relativo atto integrativo di adesione
- D. Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. Lgs 179/2012
- E. Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti redatto in conformità con le prescrizioni del D. Lgs 152/2006

**VALUTATA** la ammissibilità della assunzione di una partecipazione nella società Cogesa S.p.A., in quanto essa svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016.

## DATO ATTO CHE

- sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità "in house" in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria
- che la società Cogesa S.p.A., stante l'attuale articolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è in grado di assicurare la continuità e la efficienza del servizio stesso, essendo dotata della necessaria organizzazione aziendale, nonché di esperienza e know-how;

- il Responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione ai sensi degli artt. 4 e successivi della L.241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile dell'area Tecnica.

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 36/2013 relativa alla istituzione dell'AGIR ed in particolare l'art.17 Comma 1: "*i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art.4.*" Comma 13-14 : "*Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto*".- "*Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.*"

**DATO ATTO** che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

**RICHIAMATI:**

- Il D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.
- Il D. Lgs. n. 267/2000.
- Il D. Lgs. n. 50/2016.

**VISTI** i pareri favorevoli di competenza degli uffici espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

**VISTO** il risultato della votazione espressa a termini di legge con esito favorevole all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di approvare l'adesione alla società Cogesa S.p.A. con sede in Sulmona Via Vicenne, loc. Noce Mattei s.n. costituita in base allo statuto sociale , mediante l'acquisto dal Comune di Opi di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 e del valore di scambio di € 1.307,30 rinviando al responsabile del servizio Finanziario l'impegno di spesa nel corrente bilancio di previsione.
3. Di dare mandato sin da ora, [una volta ricevuta idonea attestazione dall'Amministratore Unico della società Cogesa S.p.A. che nessun Comune socio ha esercitato il diritto di opzione sull'azione messa a disposizione dal Comune di OPI], al responsabile del servizio tecnico per la stipula dell'atto di acquisto della suddetta quota azionaria e degli adempimenti di attuazione del presente atto, sulla base dello schema contrattuale

l'entrata in vigore delle linee guida) è possibile continuare ad effettuare affidamenti in house nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del codice.

- Che il legislatore nazionale è intervenuto in materia con l'emanazione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e che, nello specifico, all'art. 34, commi 20 e 2 ha disposto che, "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"
- Che, data l'orografia del territorio, il numero di utenze servite, le caratteristiche stesse del servizio integrato dei rifiuti (come emerge anche dal parere dell'Autorità Garante della concorrenza e mercato 16/5/2012 AS940 relativa a servizi pubblici di rilevanza economica), sussistono evidenti ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva, ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.L. n. 138/2011, ritenendo che nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non possa ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza.
- Che l'intervento finanziario previsto e connesso risulta compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. (come meglio dettagliato nell'allegata relazione ex art.34 D.L. 179/2012 All. 5)

## VISTI

Gli allegati elaborati:

- A. Statuto della società Cogesa S.p.A.
- B. Schema dell'atto di acquisto di quota azionaria di Cogesa S.p.A.
- C. Convenzione ex art.30 D. Lgs 18/8/2000 n. 267 fra enti locali per l'esercizio congiunto del controllo analogo congiunto sulla società sottoscritta dai Soci del Cogesa in data 29/10/2014 e relativo atto integrativo di adesione
- D. Relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. Lgs 179/2012
- E. Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti redatto in conformità con le prescrizioni del D. Lgs 152/2006

**VALUTATA** la ammissibilità della assunzione di una partecipazione nella società Cogesa S.p.A., in quanto essa svolge attività rientranti nell'ambito di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, producendo servizi di interesse economico generale ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016.

## DATO ATTO CHE

- sussistono tutte le condizioni per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti urbani con la modalità "in house" in conformità alla vigente normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria
- che la società Cogesa S.p.A., stante l'attuale articolazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani è in grado di assicurare la continuità e la efficienza del servizio stesso, essendo dotata della necessaria organizzazione aziendale, nonché di esperienza e know-how;

- il Responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente deliberazione ai sensi degli artt. 4 e successivi della L.241/90 e ss.mm.ii. è il Responsabile dell'area Tecnica.

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 36/2013 relativa alla istituzione dell'AGIR ed in particolare l'art.17 Comma 1: *"i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'art.4."* Comma 13-14 : *"Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto". - "Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'assemblea dell'AGIR di cui all'art.4 è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto."*

**DATO ATTO** che non ha ancora avuto luogo l'insediamento dell'Assemblea dell'AGIR e che, pertanto, trova applicazione la legge regionale n. 36/2013, art. 17, a norma del quale i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4 della medesima legge regionale

**VISTO** l'art. 42 comma 2 lett. E) del D. Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza.

**RICHIAMATI:**

- Il D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.
- Il D. Lgs. n. 267/2000.
- Il D. Lgs. n. 50/2016.

**VISTI** i pareri favorevoli di competenza degli uffici espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000


**VISTO** il risultato della votazione espressa a termini di legge con esito favorevole all'unanimità dei presenti

**DELIBERA**


1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. Di approvare l'adesione alla società Cogesa S.p.A. con sede in Sulmona Via Vicenne, loc. Noce Mattei s.n. costituita in base allo statuto sociale , mediante l'acquisto dal Comune di Opi di una quota azionaria del valore nominale di € 100,00 e del valore di scambio di € 1.307,30 rinviando al responsabile del servizio Finanziario l'impegno di spesa nel corrente bilancio di previsione.
3. Di dare mandato sin da ora, [una volta ricevuta idonea attestazione dall'Amministratore Unico della società Cogesa S.p.A. che nessun Comune socio ha esercitato il diritto di opzione sull'azione messa a disposizione dal Comune di OPI], al responsabile del servizio tecnico per la stipula dell'atto di acquisto della suddetta quota azionaria e degli adempimenti di attuazione del presente atto, sulla base dello schema contrattuale

4. Di approvare lo schema di Convenzione per l'esercizio del controllo analogo sulla Società Cogesa S.p.A. da parte dei Comuni Soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale integrante e sostanziale.
5. Di approvare lo schema dell'atto integrativo di adesione alla Convenzione di cui al precedente comma e di autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dello stesso, una volta acquisita la qualità di Socio.
6. Di assumere il presente atto di indirizzo in ordine all'affidamento del servizio integrato dei rifiuti "in house" alla sopra individuata società, indi prendere atto ed approvare gli schemi di atti al seguito ed allegati alla presente delibera quali parti integranti e sostanziali che si perfezionerà una volta accertato il rapporto di delegazione interorganica e il controllo analogo da parte di questo ente nei confronti della partecipata:
  - a) Relazione ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D. L. n. 179/2012,
  - b) Schema di convenzione per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti
7. Rinviare alla Giunta Comunale l'approvazione del progetto complessivo del servizio integrato dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000.
8. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione degli atti necessari ad impegnare la spesa sul bilancio comunale ed al Responsabile del Servizio Tecnico la sottoscrizione del contratto nonché l'adozione degli atti gestionali connessi e conseguenti alla presente Deliberazione
9. Trasmettere copia della presente al Cogesa S.p.A. di Sulmona tramite PEC a [cogesaspa.sulmona@legalmail.it](mailto:cogesaspa.sulmona@legalmail.it).
10. Di dichiarare con votazione separata avente il medesimo esito la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica  
Il responsabile del servizio  
Geom. Del principe Mario



Parere di regolarità contabile  
Il responsabile del Servizio  
Dott.ssa D'Addezio Cecilia



IL PRESIDENTE

*Giordano Poggi*

IL SEGRETARIO

*[Signature]*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n. \_\_\_\_\_

li 15.06.2017

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

*[Signature]*



---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
- è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Signature]*